

Migliori,

autorizza

il Direttore Generale e, in sua vece, il Vice Direttore Generale:

a) a rilasciare quietanze di saldo delle somme dovute per l'estinzione anticipata delle quote di mutui di cui al contratto di frazionamento condizionato 30 ottobre 1953, a rogito Notario Migliori, rep. 323702 (rep. to a Roma Atti Pubblici il 14 novembre 1953 al n. 6845 vol. 86/4) e successivamente confermato a tutti gli effetti di legge, di mano in mano che sarà provveduto al rimborso all'Ente delle quote stesse;

b) a consentire che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, senza alcuna sua responsabilità, provveda:

1) alla cancellazione delle seguenti ipoteche:

- ipoteca iscritta il 1 giugno 1951